

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6027 del 20/11/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Ditta Caviro Extra spa. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione ippc esistente, sita in Comune di Faenza, via Convertite n. 8, lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione (punto 6.4.b2 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi) e recupero di rifiuti non pericolosi tramite trattamento biologico (punto 5.3.b1 All. VIII Dalla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi). Aggiornamento per cambio ragione sociale e modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6306 del 20/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. DITTA CAVIRO EXTRA SPA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE, SITA IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE N. 8, LAVORAZIONE DI PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE (PUNTO 6.4.B2 ALL. VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/06 E SMI) E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI TRAMITE TRATTAMENTO BIOLOGICO (PUNTO 5.3.B1 ALL. VIII DALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/06 E SMI). AGGIORNAMENTO PER CAMBIO RAGIONE SOCIALE E MODIFICA NON SOSTANZIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con provvedimento n. 2580 del 24/08/2015, il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, ha rilasciato l'aggiornamento con modifica non sostanziale dell'AIA n. 1423 del 26/04/2012 e smi, per la prosecuzione dell'attività di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, svolta dalla ditta Caviro Distillerie srl, nel sito di via Convertite n. 8 in Comune di Faenza;
- tale provvedimento è stato successivamente aggiornato con provvedimenti n. 3595 del 23/11/2015 e n. 1474 del 25/03/2018;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;

CONSIDERATO che:

- 1) in data 30/10/2018, con nota assunta al PGRA/2018/15505 del 08/11/2018 è stato comunicato che con decorrenza dal 12/11/2018 la Società Caviro Distillerie srl è stata trasformata in Società per azioni cambiando la propria denominazione in Caviro Extra spa;
- 2) in data 15/11/2018 la ditta Caviro Extra spa ha presentato domanda di modifica non sostanziale dell'AIA n. 2580 del 24/08/2015 e smi (PGRA/2018/16059 del 19/11/2018) relativamente a:
 - a) modifica in incremento del quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati all'operazione di recupero R3, digestione anaerobica, da 255.000 t/a ad un massimo di 260.000 t/a;
- 3) per la suddetta modifica relativa al quantitativo di rifiuti speciali ammessi all'operazione R3, la ditta Caviro Distillerie srl ha richiesto alla Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, l'attivazione della procedura di prevalutazione ambientale, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/06 e smi;

4) la Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, con nota assunta al PGRA/2018/15847 del 14/11/2018, in riferimento all'istanza di preavalutazione ambientale, ha comunicato che le modifiche proposte "non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening)";

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato nell'atto sopra citato PGRA/2018/16059 del 19/11/2018 emerge che:

● le norme che disciplinano la materia sono:

- Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; richiamato in particolare l'art. 11 "*Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle installazioni*";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, l'art. 2, comma 5 e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione:
- circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015, avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016, avente ad oggetto: "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- *documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);*
- come sopra riportato, con nota PGRA/2018/15505 del 08/11/2018 è stata comunicata la trasformazione della società Caviro Distillerie srl, in Caviro Extra spa con decorrenza dal 12/11/2018;
- dalla società Caviro Extra spa è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA n. 2580/2015 e smi (PGRA/2018/16059 del 19/11/2018), ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 21/04 e s.m.i., attraverso il Portale Regionale IPPC-AIA, per la quale sono state versate le previste spese istruttorie;
- tale modifica riguarda l'aumento del quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi attualmente autorizzati all'operazione di recupero R3 – digestione anaerobica, svolta nel sito di via Convertite n. 8, in Comune di Faenza, senza nessuna alterazione della tipologia di rifiuti ammessi, fino al quantitativo massimo di 260.000 t/a (+ 5.000 t/a);
- dal punto di vista impiantistico e qualitativo nulla muta rispetto allo stato di fatto;
- con PGRA/2018/15847 del 14/11/2018 la Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale ha escluso la modifica proposta dalla verifica di assoggettabilità a VIA (screening), escludendo di fatto l'originarsi di potenziali impatti ambientali significativi e negativi;
- l'incremento richiesto comporta l'aumento di produzione di digestato (+ 1.000 t/a), destinato all'operazione di recupero R10, tramite spandimento agronomico e l'aumento di produzione di biogas dalla digestione anaerobica (+ 300 t/a) destinato a recupero energetico R1 nella centrale termoelettrica di Enomondo srl;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione agli atti: quantitativo di rifiuti speciali liquidi e/o fangosi non pericolosi ammesso all'attività di Recupero (R3) attraverso trattamento biologico, digestione anaerobica, nel depuratore aziendale pari a 260.000 t; rimangono invariati i restanti quantitativi previsti per le altre attività autorizzate;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

DATO ATTO che la garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTO il D.Lgs 183 del 15/11/2017 contenente modifiche alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi, in particolare sul tema delle emissioni odorigene (art. 272 bis del D.Lgs 152/06 e smi);

DATO ATTO che la società è iscritta nella white list prevista ai sensi del DPCM 18/04/2013, attualmente in fase di aggiornamento;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Ing. Laura Avveduti della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. di prendere atto dell'avvenuta variazione della ragione sociale, a far data dal 12/11/2018, per cui **la società Caviro Distillerie srl è stata trasformata nella società Caviro Extra spa**, mantenendo il codice fiscale e partita IVA 02274140397, avente sede legale e stabilimento in Comune di Faenza, via Convertite 8;
2. **di volturare** l'AIA n. 2580/2015 e sue successive modifiche e integrazioni alla società **Caviro Extra spa**, partita IVA 02274140397, avente sede legale e stabilimento in Comune di Faenza, via Convertite 8;
3. **di considerare la modifica comunicata** con nota PGRA/2018/16059 del 19/11/2018 dalla società **Caviro Extra spa**, di **variazione dei quantitativi** di rifiuti speciali non pericolosi ammessi all'attività di recupero R3, senza variare le tipologie di trattamento e di rifiuti speciali attualmente autorizzati con provvedimento n. 2580/2015 e smi, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA n. 2580 del 24/08/2015 e smi per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate;**
4. **di aggiornare**, con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. 21/04 e smi, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al provvedimento n. 2580/2015 come già aggiornato e modificato dai provvedimenti n. 3595 del 23/11/2015 e n. 1474 del 25/03/2018**, volturata alla ditta **Caviro Extra spa**, nella persona del suo gestore Sig. Gabriele Bassi, avente sede legale e stabilimento in Comune di Faenza, via Convertite n. 8, P.IVA IT02274140397, per la prosecuzione e lo svolgimento delle attività IPPC di lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della vinificazione, di cui al punto 6.4.b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e smi e di recupero di rifiuti non pericolosi tramite trattamento biologico di cui al punto 5.3.b1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e smi, nell'installazione sita in Comune di Faenza, via Convertite n. 8, come di seguito riportato:
 - 4.a)** in merito all'attività di recupero (R3) tramite trattamento biologico, di rifiuti speciali liquidi e/o fangosi non pericolosi conferiti, in conto terzi, tramite mezzi mobili, nel depuratore aziendale (sezione di digestione anaerobica) per la produzione di biogas e di biometano, **il quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili è fissato in 260.000 tonnellate**, di cui al massimo 80.000 t/a destinate alla sezione di biodigestione di più recente realizzazione;
 - 4.b)** ogni riferimento alle 255.000 t/a ammesse all'attività di recupero R3 di rifiuti speciali non pericolosi, nella sezione di digestione anaerobica del depuratore aziendale, riportato nei provvedimenti 2580/2015, 3595/2015 e 1474/2018 è da intendersi sostituito dal valore **260.000 t/a**;
5. **entro 90 giorni** dall'emanazione del presente provvedimento, devono essere fornite adeguate informazioni in merito a:
 - a) area territoriale di interesse per le possibili ricadute odorigene, con particolare attenzione a presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e recettori sensibili;
 - b) descrizione puntuale del ciclo produttivo, con indicazione di eventuali materiali solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempistiche e modalità di gestione);

- c) identificazione di tutte le sorgenti odorigene degli impianti/attività (emissioni convogliate, emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fuggitive, ecc...) e loro individuazione in planimetria, con definizione di tempi e durata di funzionamento degli impianti e delle relative emissioni;
 - d) caratterizzazione chimica e/o olfattometrica (per quanto possibile) delle sorgenti emmissive, effettuata tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica in impianti equivalenti; nel caso in cui non sia possibile ottenere misure sperimentali, tali valori potranno essere ricavati dalle specifiche tecniche di targa degli impianti e delle tecnologie adottate, da dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo;
 - e) descrizione degli eventuali sistemi di abbattimento adottati e degli accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene;
 - f) descrizione di misure aggiuntive, in termini di controllo e/o procedure gestionali, da implementare in caso di transitori o in occasione dei più comuni eventi accidentali che caratterizzano l'attività;
 - g) studio di impatto odorigeno condotto mediante modello matematico di simulazione delle ricadute di odore al suolo, redatto secondo i criteri indicati dall'Allegato 1 della DGR Lombardia n. 3018 del 15/02/2012;
6. in adempimento a tutto quanto richiesto al punto 5 precedente, potranno essere utilizzati dati e informazioni già in possesso dell'azienda, ricavati da misurazioni/rilievi/relazioni, effettuate anche nell'ambito di altre attività di valutazione degli impatti di carattere odorigeno;
7. di stabilire che per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi nell'installazione in oggetto, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare e/o integrare tramite appendice, le garanzie finanziarie attualmente in essere, facendo riferimento al presente provvedimento ovvero a prestare a favore di questa agenzia (ARPAE – Direzione Generale – via Po, Bologna), secondo le modalità di seguito indicate, una nuova garanzia finanziaria per gli importi così rideterminati:
- Recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di acido tartarico e/o tartrati: $9.000 \text{ t} * 5,00 \text{ €/t} = 45.000,00 \text{ €} \rightarrow (-40\%) 27.000,00 \text{ €}$, con certificazione ISO 14001 in corso di validità
 - **Recupero (R3) attraverso trattamento biologico nel depuratore aziendale di rifiuti speciali liquidi e/o fangosi non pericolosi: $260.000 \text{ t} * 5,00 \text{ €/t} = 1.300.000,00 \text{ €} \rightarrow (-40\%) 780.000,00 \text{ €}$** , con certificazione ISO 14001 in corso di validità
 - Attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi: $36.000 \text{ t} * 140,00 \text{ €/t} = 5.040.000,00 \text{ €} \rightarrow (-40\%) 3.024.000,00 \text{ €}$, con certificazione ISO 14001 in corso di validità
 - Recupero (R1) di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di energia: $9.000 \text{ t} * 10,00 \text{ €/t} = 90.000,00 \text{ €} \rightarrow (-40\%) 54.000,00 \text{ €}$, con certificazione ISO 14001 in corso di validità

la garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni (pertanto con validità fino al 26/04/2024 + due anni integrativi);

tali garanzie finanziarie vengono costituite secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria adeguata. Fino alla predetta comunicazione da parte della SAC di ARPAE non potranno pertanto essere svolte le attività di gestione dei rifiuti alle condizioni oggetto della presente autorizzazione;

presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte della Provincia della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo;

- 8. di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195, comma 2 lettera g e comma 4, del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- 9. **di lasciare inalterate tutte le restanti condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento n. 2580/2015, come aggiornato dai provvedimenti n. 3595/2015 e 1474/2018;**

10. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a condizione risolutiva e per tanto in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva da parte del Ministero dell'Interno (Ufficio antimafia), il presente provvedimento verrà immediatamente revocato;
11. di assumere il presente provvedimento di modifica dell'AIA n. 2580/2015 e smi e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
12. il monitoraggio e il controllo delle condizioni dell'AIA sono esercitate da ARPAE, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche, al fine di verificare la conformità dell'impianto alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione; ARPAE, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
13. di rendere noto infine che copia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è resa disponibile per la pubblica consultazione sul portale IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito di ARPAE, nonché presso la sede di ARPAE Ravenna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni, piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna.

DICHIARA inoltre che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

SAC DI RAVENNA
PER IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DELL'UNITA' VALUTAZIONI E
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
(Ing. Francesca Chemeri)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.